

Proc. n. 806-1/2015 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica Lavoro

Il Giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.12.2015 in ordine al ricorso cautelare in corso di causa, *ex art.* 700 c.p.c., proposto da Ruggeri Sabrina contro il M.I.U.R. innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accertare il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Prato, previa disapplicazione del D.M. 235/2014, e, quindi, disporre il proprio inserimento, anche con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Prato;

ritenuto, allo stato, che sussista rispetto alla controversia *de qua* la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato (v., *ex multis*, Cass., ss.uu., n. 16756/2014) che, *ex art.* 63 D.lgs. n. 165/2001, debbono essere conosciute dal G.O. le controversie, quale è quella in esame, relative all'inserimento (eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche, se del caso, di natura subprimaria) in una graduatoria, preordinata al futuro conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, di aspiranti in possesso di determinati requisiti, in quanto in tali ipotesi, avvenendo l'inserimento in applicazione di criteri fissi e prestabiliti, non sussiste da parte della p.a. esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa al fine di selezionare i candidati in modo obiettivo mediante prove e confronti di capacità, come avviene, invece, nelle procedure concorsuali;

ritenuto che nel caso di specie non sussista l'imprescindibile requisito normativo del *periculum in mora* e che, pertanto, sia superfluo, ai fini del decidere sulla domanda cautelare, accertare l'ulteriore requisito del *fumus boni iuris*;

considerato, infatti, che parte ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza del pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile nelle more della definizione del giudizio ordinario a cognizione piena, ha dedotto che:

- con nota prot. n. 0000767 del 17.7.2015 il M.I.U.R. ha pubblicato il decreto avente ad oggetto l'indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1 co. 95 L. n. 107/2015;
- per partecipare alla seconda fase del c.d. Piano Straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, la ricorrente avrebbe dovuto presentare, in via telematica, apposita domanda entro il termine perentorio del 14.8.2015, presentazione che le è stata impedita, consentendo il sistema informatico l'inserimento della domanda solo ai soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE);



- “la partecipazione al detto Piano Straordinario delle Assunzioni, potrebbe consentire alla sig.ra Ruggeri Sabrina di risultare assunta con il conseguente raggiungimento della suddetta autonomia [economica, n.d.r.]”;
- la mancata concessione della misura cautelare richiesta “precluderebbe all’odierna ricorrente ogni possibilità (anche ipotetica) di essere chiamata per supplenze anche temporanee nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo”;

ritenuto che:

- non è pertinente al *thema decidendum* il richiamo alle supplenze temporanee, atteso che, ai fini delle supplenze c.d. brevi, è sufficiente l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, consentito ai soggetti abilitati alla professione di docente in virtù di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
- parte ricorrente non ha allegato, né, tantomeno, provato, il posizionamento che la stessa verrebbe ad occupare nelle graduatorie in cui aspira ad essere inserita, né il punteggio che la stessa potrebbe vantare rispetto agli altri iscritti (come avrebbe, invece, avuto l’onere e la possibilità di fare in applicazione degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 253/14 e delle tabelle ad esso allegate), di tal ché risulta impossibile per il Tribunale accertare se l’odierna ricorrente, qualora venisse inserita *iussu iudicis* nelle graduatorie *de quibus*, rientrerebbe o meno nel numero di iscritti destinati ad essere assunti a tempo indeterminato in esecuzione del c.d. Piano Straordinario;
- in altri termini, parte ricorrente non ha provato in alcun modo l’attuale sussistenza di una effettiva occasione (chance) di impiego che verrebbe irrimediabilmente pregiudicata, nelle more del giudizio di merito, dal mancato inserimento in dette GAE, precludendo, infatti, al Tribunale, il radicale difetto di allegazione e prova, ogni concreta e ragionevole prognosi circa la sussistenza in capo alla ricorrente di un’apprezzabile possibilità di conseguire l’assunzione a tempo indeterminato ove inserita nelle graduatorie ad esaurimento;
- il pregiudizio lamentato dalla ricorrente si palesa, pertanto, meramente ipotetico;

atteso che il regolamento delle spese di lite deve essere rinviato alla decisione sul merito del giudizio;

P.Q.M.

visti gli artt. 669-*bis* e segg., 700 c.p.c.,

- rigetta il ricorso cautelare in corso di causa *ex art.* 700 c.p.c.;
- rinvia alla decisione sul merito del giudizio il regolamento delle spese di lite;

visto l’art. 415 c.p.c.;

fissa l’udienza del 29 Giugno 2016 h. 13.15 per discussione *ex art.* 420 c.p.c.; dispone, *ex art.* 151 c.p.c, che la presente ordinanza, limitatamente alla parte relativa alla fissazione dell’udienza *ex art.* 420 c.p.c., sia notificata ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell’Area tematica a ciò destinata, entro il termine di giorni dieci;

- in termini di rito, parte convenuta e i soggetti controinteressati dovranno costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata.



Si comunichi.

Prato, 29.12.2015

Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani

